

*Comune di Napoli – Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare
Servizio Qualità dello spazio urbano*

**Comune di Napoli
Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
Servizio Qualità dello spazio urbano**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

FORNITURA DI ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO DI VARIO TIPO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di attrezzature da giardinaggio di vario tipo.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto è strutturato in lotto unico ed avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dalla data d'emissione del primo ordinativo, fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 39.895,00 oltre IVA al 21%, per complessivi € 48.272,95 compresa IVA al 21%, fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato.

ART. 4 – RIPARTIZIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, per l'importo a base di gara di € 39.895,00 oltre IVA al 21%, per le quantità presunte indicate nella allegata "Tabella A", composta da n. 1 (una) pagina, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dovrà essere eseguita franco magazzini comunali indicati dal Servizio Qualità dello spazio urbano, salvo diversa indicazione contenuta negli ordinativi. La merce dovrà essere consegnata perfettamente in ordine così come richiesto e pronta all'uso.

Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate da personale del soggetto aggiudicatario. La ricevuta che verrà rilasciata all'atto della consegna da parte dell'addetto alla struttura dipendente, non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata qualora venga riscontrata difettosa e non rispondente alle effettive richieste.

L'Amm.ne si riserva la facoltà di richiedere che tutta o parte della fornitura in parola venga effettuata entro un congruo termine perentorio e/o di disporre l'ordine di fornire nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione a determinate esigenze senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiederne speciali compensi.

La fornitura di cui al presente provvedimento sarà commessa all'assuntore mediante ordinativi scritti, autorizzati dal Dirigente del Servizio. È vietato nel modo più assoluto all'assuntore di dar corso a richieste di forniture non formulate nel modo innanzi stabilito.

L'aggiudicatario ha l'onere di controllare ciascun ordinativo ricevuto, rilevandone i quantitativi, segnalando al Servizio Qualità dello spazio urbano le eventuali discordanze ed assumendosi la completa responsabilità dei conseguenti inconvenienti di qualsiasi genere derivanti da ritardi o mancato controllo.

Pertanto l'aggiudicataria, a ricezione di ciascun ordinativo, sarà tenuta a dare immediata comunicazione scritta al Servizio Qualità dello spazio urbano della situazione

contabile aggiornata con l'indicazione della residua disponibilità sull'importo dell'appalto.

L'ufficio competente del predetto Servizio avrà cura di verificare i dati trasmessi dall'aggiudicatario, segnalando tempestivamente le discordanze eventualmente riscontrate. La merce dovrà essere consegnata entro 20 gg., festivi compresi, dalla data dell'ordinativo. Non consentendosi proroghe, l'aggiudicatario per ritardi nelle consegne sarà passibile delle sanzioni e penalità previste all'art. 18 del presente Capitolato.

La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese dell'assuntore con i tempi e nei luoghi indicati negli ordinativi.

ART. 6 – OPERAZIONI DI COLLAUDO

Alla consegna della fornitura, si provvederà al relativo collaudo, la cui data verrà stabilita dal Servizio Qualità dello spazio urbano ma che, comunque, dovrà essere effettuato entro dieci giorni dalla consegna per accertare che la fornitura sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti stabiliti.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni di riscontro e, in generale, tutte quelle operazioni che si ravvisano necessarie dal collaudatore; dovrà inoltre tempestivamente informare il Servizio Qualità dello spazio urbano della data di consegna.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita commissione, nominata dal Dirigente del Servizio. Ove la fornitura non risponda ai requisiti previsti sarà rifiutata in sede di collaudo. Se dall'esame della fornitura, la stessa dovesse risultare migliore per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quelle prescritte, ove se ne ravvisi l'opportunità, potrà venire accettata ai prezzi di aggiudicazione.

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà valersi, di volta in volta, di altri tecnici di sua fiducia. La fornitura, o parte di essa, eventualmente rifiutata al collaudo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirata entro sei giorni dalla data del collaudo stesso, e sostituita con altra idonea e pienamente rispondente alle caratteristiche richieste. Qualora la stessa fornitura non venisse tempestivamente ritirata, il Servizio Qualità dello spazio urbano non risponderà della sua perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. L'aggiudicatario potrà assistere o farsi rappresentare da persone appositamente delegate alle operazioni di collaudo.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:

- Imprenditori individuali; società commerciali; società cooperative (art. 34 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/06);
- Raggruppamenti temporanei d'impresе (A.T.I.) (art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs. 163/06);
- Consorzi fra società cooperative, consorzi stabili e consorzi ordinari (artt. 34, 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, così come modificati dal D. Lgs. 113 del 31/07/07 e dal D. Lgs. 152/08);
- Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 (art. 34 comma 1 lett. f) D. Lgs. 163/06);

- Operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22 del D. Lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera f-bis (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), D. Lgs. 152/08) del D. Lgs. 163 /06).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

Il comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: “2. *Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni.*”

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: “1. *Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.*”

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'ammontare del prezzo base dell'appalto, a

copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000.

Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l'A.T.I..

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'esperimento della gara, mentre per l'aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc.

In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell'offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

ART. 10 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell'art. 11 comma 12 D. Lgs. 163/06, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, in misura pari al 10% dell'importo del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 D. Lgs. 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta esecuzione della fornitura costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 – OFFERTA

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi al termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art.

1329 del codice civile.

ART. 13 – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, utilizzando il criterio del maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 82 e 86 comma 3-ter) del D. Lgs 163/06, e fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato, con aggiudicazione che avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, e che ove la gara vada deserta, si procederà ad ulteriore esperimento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse e nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione Comunale, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge.

L'appalto vincola l'aggiudicataria all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale può vincolarsi solo dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

ART. 14 – ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria, l'IVA cederà a carico del Comune.

La stipulazione del contratto avverrà presso gli uffici del Servizio Qualità dello spazio urbano del Comune di Napoli.

L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dall'Ente, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta da parte dell'Ente appaltante, che procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico dell'aggiudicataria le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i diritti acquisiti per le forniture effettuate *medio tempore*.

Qualora l'aggiudicatario dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante la materia delle misure preventive, l'aggiudicazione non sarà ritenuta valida. L'Ente in tal caso procederà all'annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'esercizio di eventuale azione risarcitoria.

ART. 15 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), D. Lgs. 152/08, a cui espressamente si rinvia.

ART. 16 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso.

I prezzi unitari sono comprensivi di tutti gli oneri generali e particolari che possono derivare dai siti ove i servizi stessi vengono eseguiti; ci si riferisce agli interventi in ambienti i quali necessitano di specifiche cautele sia per la presenza di dipendenti al lavoro, sia per l'esistenza di suppellettili, macchine, apparecchiature ed impianti in esercizio.

ART. 17 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore per i servizi eseguiti e per quelli in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione, ad effettuata esecuzione dei servizi progressivamente richiesti, in rapporto agli ordinativi emessi e dopo i relativi collaudi effettuati dalla stazione appaltante, procederà al riscontro delle fatture, relative agli ordinativi corrispondenti.

Di tale esame e delle eventuali osservazioni, il suddetto Servizio farà constare mediante annotazione in calce alle fatture.

Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella originale, vistata e corredata da tutti i documenti, verrà trasmessa alla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Si procederà alla liquidazione dei crediti solo dopo l'espletamento di tali procedure e l'aggiudicatario non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Qualità dello spazio urbano sia per quelli di specifica competenza della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

La Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese provvederà all'emissione del mandato di pagamento entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'intera documentazione che le sarà inviata dal Servizio Qualità dello spazio urbano.

Sarà cura infine del Servizio Qualità dello spazio urbano redigere l'atto per lo svincolo cauzionale, a completa e regolare esecuzione del servizio complessivamente previsto in appalto, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 18 – SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria sarà passibile delle seguenti penalità nel caso d'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:

- € 258,23 in caso di ritardo nelle consegne superiore al terzo giorno decorrente dalla data di emissione del relativo ordinativo;

Ove l'importo della penale risulti superiore ad 1/3 del valore della merce fornita, l'entità di tale penale non potrà eccedere la cennata misura (un terzo del valore della merce).

Agli effetti dell'applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale che sia stato rifiutato in sede di accettazione o collaudo perchè non regolare.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre dieci giorni, l'Amm.ne potrà anche affidare l'incarico ad altra ditta a maggiori spese dell'aggiudicataria, fermo restando l'applicazione della penalità di cui sopra.

L'Amm.ne avrà il diritto di riscuotere le penalità, gli indennizzi di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 12.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel presente Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio e di abituale trascuranza, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, risolvere il contratto a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

ART. 19 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette agli interventi oggetto dell'appalto.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario.

Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l'assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l'azione giudiziaria.

Il ricorso all'azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni ricevute.

Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni riflettessero la materia in contestazione.

ART. 21 – DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 e s.m.i.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e si procederà ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le normative in vigore, ed inoltre è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, per reati accertati ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. 163/06, e in caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 163/06.

Si potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- al raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- qualora venga accertato che l'aggiudicatario non sia in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi prescritti per l'esecuzione del servizio.

*Comune di Napoli – Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare
Servizio Qualità dello spazio urbano*

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il R.U.P.
dr. Vincenzo Campolo